

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

La legge che tuttora regola sul piano nazionale la classificazione alberghiera rimonta al 1937 ed è stata da anni riconosciuta superata dai tempi e del tutto inadeguata a regolare un settore quale quello della ricettività alberghiera che, nel frattempo, sulla spinta delle innovazioni tecniche o tecnologiche, e soprattutto per corrispondere alle mutate condizioni di vita della società italiana ed estera, ha subito profonde modificazioni anche strutturali. Cosicché quasi nessuna correlazione pratica esiste ormai tra le prescrizioni della legge stessa e la grande maggioranza degli esercizi alberghieri costruiti dagli anni cinquanta, in appresso.

Le Regioni, sin da quando hanno acquisito i poteri legislativi e amministrativi in materia di turismo loro conferiti dalla Costituzione, si sono posti il problema di una riforma legislativa della classifica alberghiera.

Impegnate, durante la prima legislazione, da problemi più urgenti, e acquisite definitivamente con il D.P.R. n.616 le competenze trasferite dallo Stato, le Regioni hanno ora ritenuta non più dilazionabile una soluzione che, dando alla ricettività italiana uno strumento di progresso, sia conforme agli interessi del turismo italiano.

La esigenza di offrire, in particolare al turista straniero, una attrezzatura ricettiva classificata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, poneva però l'obbligo di deci

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

dere sul tipo di provvedimento legislativo da adottare: se cioè fare ricorso alla legge nazionale o conseguire lo stesso risultato attraverso leggi regionali.

Si è ritenuta la prima tesi in contrasto con i principi di autonomia regionale e, pertanto, si è deciso di predisporre uno schema tipo che, pur conseguendo l'uniformità per tutto il territorio nazionale, lasciasse alle singole regioni la possibilità di adeguare lo strumento legislativo alle particolari esigenze locali, non tanto per i requisiti da prescrivere per le singole categorie di esercizi alberghieri, quanto per le procedure amministrative inerenti alla disciplina della materia.

D'altra parte una legge nazionale, intesa come mera legge di principi, non può regolamentare le procedure amministrative adattabili all'ordinamento delle singole Regioni, nè curare l'armonizzazione con le discipline intersettoriali ricadenti nelle competenze regionali.

La Regione Lombardia, pertanto, si è assunta l'iniziativa di studiare con le altre Regioni, incluse quelle a statuto speciale, la possibilità di pervenire a soluzioni concordate almeno sui punti essenziali per poi mettere in grado le singole Regioni di procedere ad un aggiornamento delle norme di classificazione alberghiera, peraltro ferme da quaranta anni.

Dopo numerose riunioni a livello tecnico, coordinate e dirette da funzionari dell'Assessorato al Turismo della Regione Lombardia, si è quindi pervenuti ad un testo co

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

mune, al quale gli Assessori regionali al Turismo di diciotto Regioni hanno dato la loro adesione, accompagnata dall'impegno politico di presentare entro breve termine le rispettive proposte di legge alle loro giunte regionali.

Con il presente disegno di legge che la Commissione ha approvato all'unanimità viene soddisfatto, per quanto concerne la Puglia, al predetto impegno, a cui ha già assolto anche la Lombardia, mentre anche altre Regioni si accingono a farlo.

Il criterio adottato, che tra l'altro avvia al necessario e costante autoordinamento delle iniziative legislative regionali, implica la esclusione della disciplina dei rapporti che, pur di rilevante importanza, sono propri di diritto privato e come tali non rientranti nella competenza delle Regioni; il che vuole essere uno stimolo perchè il legislatore nazionale provveda ad una compiuta disciplina, ad esempio dei rapporti tra il titolare dell'Azienda non proprietario dell'immobile ed il locatore, ai lavori di miglioramento, all'avviamento commerciale, alle locazioni, ecc.

La constatazione che gli operatori alberghieri abbiano, al di là della vecchia legge, realizzato i miglioramenti e gli adeguamenti necessari per rispondere ad una moderna domanda turistica, potrebbe portare alla rilevazione di una inutilità di regolamentare sul piano legislativo tale settore, che ha dimostrato - almeno così potrebbe

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

sembrare - di saper trovare in sè, o, almeno nella norma le spinta determinata dal gioco della domanda e dell'offerta, la forza sufficiente a realizzare gli ammodernamenti necessari richiesti.

In realtà non è così se si osserva:

- in presenza di una legge tuttora vigente gli operatori hanno potuto ottenere allorchè ne hanno riconosciuto la convenienza, la classificazione in una categoria piuttosto che in un'altra, cosicchè è normale che esercizi caratterizzati dagli stessi servizi e prestazioni, sono collocati in categorie diverse;
- una delle funzioni principali della classifica, e cioè la determinazione, sia pure con altra legge, delle tariffe alberghiere, è venuta meno, in quanto la fissazione del prezzo, sia quando è controllato dalle norme vincolistiche e sia quando è liberalizzato, prescinde ormai dall'appartenenza alle categorie, dovendosi basare soprattutto sulla quantità e sulla qualità dei servizi prestati;
- la conseguenza che ne deriva è l'estrema confusione ingenerata nella clientela e negli operatori, soprattutto esteri, abituati a ritenere che la appartenenza alle varie categorie garantisca la correlazione con un certo numero e qualità di servizi.

E' infatti da rilevare che i Paesi turisticamente sviluppati - e gradualmente i Paesi di recente sviluppo turistico - hanno normalmente adottato proprie leggi di classifica pro

REGIONE PUGLIA

- 5 -

prio per tutelare il turista sia circa i servizi, che per i prezzi corrispondenti.

Sembra quindi logico che un Paese come l'Italia non possa non continuare ad avvalersi di uno strumento, qual'è l'adozione legislativa di una classifica alberghiera, che corrisponda a due esigenze principali:

- 1) la tutela del turista;
- 2) la opportunità di fornire al turista estero, e soprattutto all'operatore estero (agenti di viaggio), uno strumento sicuro per conoscere le caratteristiche dell'offerta alberghiera alla quale fare confluire la domanda turistica di cui egli è rappresentante e portatore.

Nè si può prescindere dalla necessità di una disciplina che non sia in armonia con le norme che in materia di classificazione alberghiera sono state adottate o si vanno adottando all'estero, avendo di mira, in specie, quanto avviene nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea; è noto ancora che da tempo si tende ad una classificazione internazionale, per quanto possibile uniforme.

Anche per questo è indispensabile che si evitino differenziazioni tra Regione e Regione prima che sia troppo tardi, se esigenze di carattere locale dovessero spingere alcune Regioni ad assumere iniziative isolate.

Tuttavia non è cosa facile realizzare una proposta che soddisfi tutte le esigenze avvertite; soprattutto non sa-

./.

rebbe stato agevole superare gli scompensi di assesta-
mento senza innovare profondamente nel sistema tradizio-
nale della classificazione in categorie, la cui riduzio-
ne nel numero avrebbe necessariamente comportato una de-
classificazione di aziende alberghiere, sostanzialmente
immeritata, e, al tempo stesso, una spinta alla riquali-
ficazione impossibile a realizzarsi rapidamente a causa
di oneri difficilmente sopportabili da un settore che
presenta non poche difficoltà nell'attuale momento eco-
nomico del Paese.

Va subito sottolineato che la nuova classificazione si
fonda sull'adozione del sistema delle "stelle", già in
uso in molti Paesi (Francia, Spagna, Svizzera, ecc.),
che, per la sua praticità e chiarezza, sarà presumibil-
mente prescelto nella futura disciplina uniforme a carat-
tere europeo. L'attribuzione del numero di stelle viene
effettuata sulla base di un punteggio predeterminato che
prende in considerazione tre gruppi di elementi: quelli
attinenti alla prestazione di servizi, quelli relativi
alle attrezzature e quelli concernenti l'ubicazione e lo
aspetto dell'azienda alberghiera. Il sistema che viene
proposto può considerarsi rivoluzionario nei confronti
di quello seguito dalla legge del 1937. D'altra parte,
ci si è resi conto che, seguendo la vecchia logica - co-
me in un primo tempo il gruppo di studio dei tecnici del-
le Regioni aveva tentato - sarebbe stato difficile otte-
nere un adeguamento legislativo aderente alle esigenze
dei tempi e rispondente a quelle tendenze già affermatesi
nella realtà oggettiva.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Si è inoltre rilevato che la normativa proposta risponde agevolmente alle finalità cui deve corrispondere, come innanzi ricordato, una disciplina della classificazione alberghiera e viene di fatto superato il problema di eventuali passaggi da una categoria alberghiera ad un'altra e le conseguenti declassificazioni o riqualificazioni di aziende.

Nessuna comparazione, infatti, può farsi tra le vecchie categorie previste dalla legge del 1937 e le "stelle" su cui si basa la nuova classificazione.

Altro elemento importante del nuovo sistema è dato dalla mancanza quasi assoluta di poteri discrezionali nella attribuzione del numero di stelle da parte dell'organo amministrativo preposto. Anche a tale proposito si evidenzia la differenza con la vecchia legge che lasciava largo margine di giudizio nella valutazione di molti requisiti riferentisi al decorso dell'immobile, all'arredamento e all'aspetto, in genere, dell'esercizio. La nuova disciplina, puntando - com'è giusto - soprattutto all'offerta di servizi e qualificando, attraverso il punteggio, il numero e la qualità di essi, rende impossibile la collocazione di una azienda alberghiera in una posizione diversa da quella che le spetta per i requisiti che globalmente presenta.

Il presente p.d.l. consta di 19 articoli. Nei primi otto si espongono i criteri con i quali viene prescritta la classifica alberghiera e si fa cenno alle norme

./.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

che disciplinano la pubblicità delle deliberazioni di classificazione. Gli articoli 9 e 10 dettano norme riguardanti il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di classificazione, mentre l'art. 11 prevede la pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati nel Bollettino Ufficiale della regione e nell'Annuario degli Alberghi d'Italia.

Con l'art. 12 viene previsto un provvedimento d'ufficio per una diversa classificazione, ove si verifichi il mutamento di condizioni o di requisiti, mentre l'art. 13 detta norme per l'attribuzione di migliore classificazione agli esercizi che realizzano opere di miglioramento. A tal fine, con l'art. 14, si prevedono agevolazioni economiche destinate alla incentivazione delle strutture alberghiere.

Con gli artt. 15-16-17-18 e 19, infine, si dispongono sanzioni amministrative a carico dei contravventori degli obblighi di legge e disciplinano l'azione di vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni legislative contenute nella legge stessa.

L'art. 1 enuncia gli scopi della legge. L'art. 2 dà la definizione di azienda alberghiera (esercizio pubblico che fornisce il servizio di alloggio e può comprendere, purchè gestiti unitariamente, i servizi per la ristora-

REGIONE PUGLIA

- 9 -

gli ultimi anni (motel, villaggio albergo, albergo residenziale), i quali, pur caratterizzandosi con l'offerta di particolari servizi, conservano la struttura e la fisionomia di aziende alberghiere.

Una particolare specificazione si impone per gli alberghi residenziali o case albergo, "residences" e "multi-residences".

La legge prende in considerazione quegli esercizi, i quali pur dando alloggio mediante contratti di locazione hanno caratteristiche proprie della ricettività alberghiera, e non sono, quindi, comprese le case albergo, la cui natura di condominio, le rende assoggettabili a normative differenti. Va rilevato, a tale proposito, che, per consentire a fasce di utenti non privilegiati, di utilizzare i servizi offerti da questa tipologia ricettiva sorta in questi anni, sono stati richiesti, specialmente per la categoria "tre stelle", dei requisiti tali che permettano una politica di prezzi moderata e sufficientemente accessibile.

Anche per quanto riguarda i villaggi-albergo occorre precisare che qui vengono presi in considerazione quelli che, pur disponendo di più stabili, sono caratterizzati dalla centralizzazione di servizi e possiedono requisiti propri degli alberghi. Per ciò si è data a questi esercizi la denominazione di villaggi-albergo, lasciando quella tradizionale di villaggio turistico ai complessi che, per le

./.

REGIONE PUGLIA

- 10 -

caratteristiche strutturali, rientrano nelle tipologie extralberghiere o - come anche si dice - complementari.

L'art.3 illustra il nuovo meccanismo della classifica, basato sull'attribuzione delle "stelle" (da una a cinque "stelle"), in relazione ai requisiti e ai relativi punteggi contenuti nell'allegato che fa parte integrante della legge.

Il sistema, che è fortemente innovativo nei confronti di quello sinora vigente, assicura una rispondenza quasi automatica tra il complesso dei servizi offerti dall'azienda alberghiera e il numero delle stelle cui essa ha diritto. Ne deriva una maggior sicurezza dell'utente, il quale è posto in grado di conoscere esattamente il numero e la qualità delle prestazioni cui ha diritto.

Nell'art.5 si prevede che il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 1980. Tale data, prescelta d'accordo con le altre Regioni, consentirà l'adozione del nuovo sistema contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e permetterà che nel frattempo gli Enti chiamati ad applicare le nuove norme, mettano a punto gli strumenti necessari (modelli, formulari, ecc.) da distribuire tempestivamente a tutte le Aziende alberghiere della Puglia.

Sarà, inoltre, possibile attuare una vasta azione di pubblicizzazione della legge in modo da superare tempestivamente le eventuali difficoltà interpretative che insorgessero da parte dei destinatari delle nuove norme.

./.

REGIONE PUGLIA

- 11 -

Con l'art. 9 si regola la facoltà di ricorso avverso la attribuzione della classifica, individuando i soggetti che vi abbiano interesse e l'organo decisionale sul ricorso, identificato nel Presidente della Giunta Regionale che si pronuncia ^{su con-pome delibera di G.R.} sentita una Commissione, istituita presso l'Assessorato al Turismo.

Riveste particolare rilievo la norma che assicura al titolare di azienda alberghiera che voglia apportare le modifiche strutturali necessarie per ottenere una migliore classificazione, l'accesso alle provvidenze finanziarie previste da altre leggi regionali finalizzate alla incentivazione delle strutture turistiche.

La Regione Puglia non dispone ancora di uno strumento di pianificazione territoriale che consenta di individuare sicuramente le zone destinate allo sviluppo turistico e quindi da privilegiare nella concessione di incentivi.

Non appare, però, dubbia l'opportunità di assecondare un processo di qualificazione o di riqualificazione delle aziende alberghiere già esistenti che, spesso, sono caratterizzate da vetustà di impianti e da deficienza di attrezzature, causa non ultima di un progressivo deterioramento dell'industria alberghiera pugliese, particolarmente accentuatosi nelle zone turistiche di più antica tradizione.

./.

REGIONE PUGLIA

- 12 -

Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Consiglio Regionale, intende realizzare nella Regione Puglia, l'impegno preso con le altre Regioni e destinato a dare al settore turistico uno strumento legislativo moderno e adeguato.

Con l'approvazione di questo provvedimento, la Regione Puglia, tra le prime Regioni, avrà affrontato uno dei grandi temi del turismo nazionale, ed avrà dato una risposta positiva alla fiducia riposta dalle altre Regioni che, insieme, hanno avuto la volontà di risolvere un problema rimasto per troppo tempo trascurato e accantonato.



13

REGIONE PUGLIA

- 12 -

Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Consiglio Regionale, intende realizzare nella Regione Puglia, l'impegno preso con le altre Regioni e destinato a dare al settore turistico uno strumento legislativo moderno e adeguato.

Con l'approvazione di questo provvedimento, la Regione Puglia, tra le prime Regioni, avrà affrontato uno dei grandi temi del turismo nazionale, ed avrà dato una risposta positiva alla fiducia riposta dalle altre Regioni che, insieme, hanno avuto la volontà di risolvere un problema rimasto per troppo tempo trascurato e accantonato.

[Signature]

14

REGIONE PUGLIA

ART. 1 (Finalità della legge)

La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'apposito allegato.

Con altra legge verranno definite e disciplinate le altre forme di ricettività.

ART. 2 (Esercizi alberghieri disciplinati dalla legge)

Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio al pubblico e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella "A").

Possano assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I "motels", qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere de

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

gli ospiti maggiorate del 10%, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare) rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di "villaggio-albergo" gli esercizi che, dotati, dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono "alberghi residenziali" gli esercizi che offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella "B".

Per gli alberghi residenziali i periodi minimi di permanenza dell'ospite non possono avere durata inferiore a 30 giorni se trattasi di esercizi ubicati in aree metropolitane e non inferiore a 2 settimane se ubicati in aree con attività stagionale.

ART. 3 (Classificazione alberghiera)

Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi e gli alberghi residenziali nelle allegate tabelle A) e B), che fanno parte integrante della presente legge.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

ART. 4 (Rilascio della licenza)

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

ART. 5 (Operazione della classificazione)

La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° gennaio 1980 ed ha validità per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20/12/1937, n.2651,

./.

17

REGIONE PUGLIA

- 4 -

il relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati, ed è attribuita in via definitiva secondo le modalità disciplinate dalla presente legge. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Non si procede a modificazioni della classificazione nello ultimo anno del quinquennio.

ART. 6 (Denominazione degli esercizi alberghieri)

La denominazione per ciascun esercizio alberghiero è attribuita previa approvazione dell'Ente preposto alla classificazione.

La denominazione degli esercizi alberghieri deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune. La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non può essere assunta da altri esercizi aventi sede nello stesso territorio comunale, se non sono trascorsi due anni dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare dell'esercizio cessato.

./.

18

REGIONE PUGLIA

- 5 -

ART. 7 (Denuncia ai fini della classificazione)

Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare gli elementi necessari per la classificazione.

Il titolare della licenza di cui all'art.4 è tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dalla Regione.

ART. 8 (Pubblicità delle deliberazioni di classificazione)

Entro 30 giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel foglio degli annunci legali di ciascuna provincia e affisso per estratto nell'Albo pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

ART. 9 (Ricorsi avverso la classificazione)

Avverso i provvedimenti di classificazione possono proporre ricorso i titolari dell'esercizio alberghiero interessato, i proprietari degli immobili relativi e i titolari di altri esercizi alberghieri ubicati nello stesso Comune o in Comuni della Regione.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Giun-

./.

11

REGIONE PUGLIA

- 6 -

ta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli Annunzi Legali ovvero dalla diretta comunicazione.

Il Presidente della Giunta Regionale trasmetterà copia del ricorso al titolare dell'esercizio alberghiero di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso. Detto titolare, entro 30 giorni, potrà far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

ART. 10 (Decisioni sui ricorsi)

Il Presidente della giunta regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il parere di una commissione composta:

- 1 - dall'Assessore regionale incaricato dei problemi del Turismo che la presiede;
- 2 - dal funzionario dell'Assessorato al Turismo, operante nel settore, con funzioni di relatore;
- 3 - da un funzionario tecnico, designato dall'Assessore regionale all'urbanistica;
- 4 - da un funzionario ^{tecnico} designato dall'Assessore regionale ai LL.PP.;
- 5 - da un funzionario sanitario, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;
- 6 - da tre rappresentanti delle aziende alberghiere designati annualmente dall'Associazione regionale degli albergatori;
- 7 - da tre rappresentanti indicati annualmente dalle organizzazioni sindacali dei prestatori d'opera delle aziende alberghiere.

20

REGIONE PUGLIA

- 7 -

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra gli impiegati operanti nell'Assessorato al turismo.

Alle spese di funzionamento della commissione sarà provveduto con i fondi che verranno all'uopo stanziati nel bilancio regionale, a partire dal 1980.

Fino a quando il ricorso non viene definito, l'azienda conserva la classificazione già attribuita.

La decisione del ricorso va adottata entro 90gg.; decorso infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto.

ART. 11 (Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati)

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, l'Ente preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta Regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri le cui classificazioni siano state impuginate con ricorso, e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, per la pubblicazione nell'Annuario degli Alberghi d'Italia.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

ART. 12 (Provvedimenti d'ufficio per il mutamento della classificazione)

Ove si verifichi il mutamento di condizioni o di requisiti tali da comportare la riduzione del punteggio e conseguente diversa classificazione, viene pronunciato, anche d'ufficio, un nuovo provvedimento di classificazione adottato con le procedure previste dalla presente legge.

ART. 13 (Attribuzione di migliore classificazione)

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'Ente competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

L'Ente competente alla classificazione, accertata la idoneità delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

ART. 14 (Provvidenze per agevolare la migliore classificazione)

Il titolare dell'esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda alla Giunta regionale, corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del pre-

./.

REGIONE PUGLIA

- 9 -

ventivo di spesa.

Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera.

ART. 15 (Sanzione per mancata denuncia)

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art.7 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza può essere nuovamente concessa previa classificazione dell'esercizio, allorchè siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.7.

ART. 16 (Comportamento ostativo del titolare di esercizio)

Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione, o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000.

Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.

./.

REGIONE PUGLIA

- 10 -

ART. 17 (Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione)

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diverse da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

Il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni.

ART. 18 (Esercizio delle funzioni di vigilanza)

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal DPR 14 gennaio 1972, n.6 e dal DPR 24 luglio 1977, n.616.

ART. 19 (Limiti di applicazione)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.

Classificazione delle aziende alberghiere

« ALLEGATO »

Il presente « allegato », è composto da:

- Quadro di classificazione degli esercizi alberghieri
- Tabella A - Requisiti degli alberghi, con i relativi punteggi
- Riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione
- Tabella B - Requisiti degli alberghi residenziali, con i relativi punteggi
- Riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi residenziali, con elenchi separati per ogni livello di classificazione

**QUADRO DI CLASSIFICAZIONE
DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI**

Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo **minimo** previsto per i singoli livelli di classificazione.

Per l'assegnazione ad un determinato livello l'esercizio alberghiero deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel « quadro » al cui totale abbiano concorso **tutti** i requisiti obbligati previsti per quel livello.

Livello di classificazione	Punteggio minimo da conseguire per Alberghi alberghi residenziali	
* 1 stella	30	
** 2 stelle	80	
*** 3 stelle	128	45
**** 4 stelle	187	65
***** 5 stelle	240	130

Per la valutazione dei singoli requisiti e per la individuazione dei requisiti « obbligati » si fa riferimento alle allegate TABELLE A (alberghi) e B (alberghi residenziali).

I requisiti « obbligati » sono altresì evidenziati in separati elenchi per ogni livello di classifica, nel RIEPILOGO che completa il presente ALLEGATO.

TABELLA A

**Requisiti (obbligati e fungibili)
degli alberghi, con i relativi punteggi**

Note:

- (1) Obbligatorio per alberghi *
- (2) Obbligatorio per alberghi **
- (3) Obbligatorio per alberghi ***
- (4) Obbligatorio per alberghi ****
- (5) Obbligatorio per alberghi *****
- (6) Negli esercizi che dispongono di meno di 10 locali bagno privati, il punteggio per gli accessori (voce 1.14) è attribuito nel limite massimo di 3 punti
- (7) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili
- (8) L'obbligo del riscaldamento (voce 2.07) e dell'aria condizionata (voce 2.08) va riferito alla particolare disciplina che ogni Regione si riserva di dettare
- (9) Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.09 e 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.

Avvertenza: Quando le « voci » relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI		Punti attribuiti
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni	
1.011	assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente per servizio (5)	12
1.012	assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente (4)	6
1.013	assicurati 12/24 ore da un addetto (1) (2) (3)	1
1.02	Servizio custodia valori	
1.021	in cassaforte dell'albergo	1
1.022	in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30% delle camere	2
1.03	Servizio di notte	
1.031	portiere di notte (4) (5)	10
1.032	addetto disponibile, a chiamata (1) (2) (3)	1
1.04	Trasporto interno dei bagagli	
1.041	a cura del personale (3) (4) (5)	6
1.042	a mezzo carrello a disposizione della clientela	3
1.05	Servizio di automobile	
1.051	vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli, gratuito	5
1.052	idem come sopra - a pagamento	3
1.06	Servizio di 1ª colazione	
1.061	in sala apposita (5)	3
1.062	in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4)	2
1.063	per servizio reso anche nelle camere (5) aggiungere punti	5
1.07	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto	
1.071	assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (5)	3
1.072	assicurato 12/24 ore (2) (3)	2
1.08	Servizio di bar nei locali comuni	
1.081	assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (5)	3
1.082	assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto	2
1.083	assicurato per periodi inferiori alle 12/24 ore	1
1.09	Servizio di bar nelle camere	
1.091	100% delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto (5)	10
1.092	assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	7
1.093	assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto	5
1.094	distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano)	2
1.10	Divise per il personale (4) (5)	6

		Punti attribuiti
1.11	Lingue estere correntemente parlate	
1.111	dal gestore o direttore: 3 lingue	3
	2 lingue (4) (5)	2
	1 lingua (3)	1
1.112	dai capi servizio: 4 o più lingue	4
	3 lingue	3
	2 lingue (4) (5)	2
	1 lingua	1
1.12	Servizio di centralino telefonico	
1.121	assicurato da addetto 24/24 ore	8
1.122	assicurato da addetto 16/24 ore	6
1.123	assicurato da addetto 12/24 ore (3) (4) (5)	4
1.124	per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell'addetto (5) aggiungere punti	2
1.125	per conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell'addetto, aggiungere punti	1
1.13	Cambio biancheria	
1.131	lenzuola e federe:	
	tutti i giorni (4) (5)	8
	almeno 3 volte alla settimana (3)	4
	almeno 2 volte alla settimana (2)	2
	almeno 1 volta alla settimana (1)	1
1.132	asciugamani nelle camere:	
	tutti i giorni (3) (4) (5)	6
	3 volte alla settimana (2)	3
	2 volte alla settimana (1)	1
1.14	Accessori dei locali-bagno privati (6):	
	saponetta (3) (4) (5)	
	sali da bagno (5)	
	asciugatoio da bagno di almeno 100 x 50 cm. (2) (3) (4) (5)	
	asciugamano di lino o di spugna (2) (3) (4) (5)	
	riserva di carta igienica (2) (3) (4) (5)	
	sacchetti igienici (2) (3) (4) (5)	
	sgabello (2) (3) (4) (5)	
	cestino rifiuti (2) (3) (4) (5)	
	per ogni tipo di accessorio	1
1.15	Accessori nelle camere:	
	necessario per cucito	
	documentazione sull'albergo	
	necessario per scrivere	
	per ogni accessorio	1
1.16	Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti	
1.161	resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle h. 9	8
1.162	resa entro le 24 h. (4) (5)	4

21

	Punti attribuiti
1.17 Pulizia calzature (4) (5)	
1.171 a cura del personale	4
1.172 macchine automatiche ad uso gratuito	2
1.18 Pulizia nelle camere:	
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)	2
1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)	1

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 Acqua corrente in tutte le camere	
2.011 calda e fredda (2) (3) (4) (5)	4
2.012 fredda (1)	1
2.02 Numero dei locali-bagno privati, (completi), espressi in percentuale delle camere dell'albergo (7)	
2.021 il 100% (5)	30
2.022 almeno il 90% (4)	25
2.023 almeno il 70% (3)	20
2.024 almeno il 40% (2)	10
2.025 almeno il 25%	5
2.026 almeno il 5%	1
2.03 Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati	
2.031 2° lavabo in almeno il 75% delle camere	10
2.032 2° lavabo in almeno il 50% delle camere	6
2.04 Numero dei locali-bagno comuni (completi) (7)	
2.041 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)	4
2.042 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2) (4) (5)	3
2.043 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo (1)	1
2.05 Servizi igienici comuni aggiuntivi:	
2.051 per ogni bagno in più	2
2.052 per ogni gabinetto, con lavabo	1
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.07 Riscaldamento (8)	
2.071 in tutto l'esercizio (3) (4) (5)	5
2.072 nei locali comuni e in almeno il 50% delle camere	3
2.073 nei locali comuni (1) (2)	1

30

	Punti attribuiti
2.08 Aria condizionata (8)	
2.081 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere (5)	5
2.082 nei locali comuni e regolabile dal cliente in almeno il 50% delle camere	3
2.083 nei locali comuni	1
2.09 Ascensore di servizio o montacarichi (5) (9)	3
2.10 Ascensore per i clienti (9)	
2.101 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)	3
2.102 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) (2) (3)	2
2.11 Sistemazione delle camere	
2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.112 lampade o appliques da comodino (2) (3) (4) (5)	1
2.113 3° punto luce per leggere o scrivere (3) (4) (5)	1
2.114 scrittoio di almeno 50 x 60 cm.	1
2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camere senza bagno) (1) (2) (3) (4)	1
2.116 2° comodino (2) (3) (4) (5)	1
2.117 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.118 sgabello per bagagli (2) (3) (4) (5)	1
2.12 Poltrone nelle camere	
2.121 una per letto	5
2.122 una per camera (4) (5)	3
2.13 Vano soggiorno annesso alla camera in più del 3% delle camere	3
2.14 Televisione	
2.141 a colori in tutte le camere	5
2.142 in bianco e nero in tutte le camere	4
2.143 in bianco e nero nel 50% delle camere	2
2.144 ad uso comune (2) (3) (4) (5)	1
2.15 Radio o filodiffusione nelle camere, con regolazione autonoma	
2.151 nel 100% delle camere	4
2.152 in almeno il 50% delle camere	1
2.16 Chiamata del personale (1) (2) (3) (4) (5)	
2.161 chiamata telefonica diretta	4
2.162 chiamata attraverso centralino e con campanello	3
2.163 chiamata attraverso centralino	2
2.164 chiamata con campanello	1

	Punti attribuiti
2.17 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.171 nel 100% (4) (5)	4
2.172 almeno nel 70% (3)	3
2.173 almeno nel 50%	2
2.174 almeno nel 25%	1
2.18 Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.181 100%	8
2.182 almeno il 70%	6
2.183 almeno il 50%	4
2.184 almeno il 25%	2
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti	1
2.20 Telex	8
2.21 Sale comuni	
2.211 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante) (1)	1
2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)	2
2.213 come 2.212, maggiorata del 10% (3)	3
2.214 come 2.212, maggiorata del 20% (4)	4
2.215 come 2.212, maggiorata del 30% (5)	5
2.216 come 2.212, maggiorata del 40%	6
2.217 come 2.212, maggiorata del 50%	8
2.218 come 2.212, maggiorata dell'80%	11
2.219 come 2.212, maggiorata del 100% o più	15
2.22 Sala ristorante	
2.221 in locale apposito	5
2.222 in locale comune	2
2.223 se con cucina tipica, aggiungere punti	3
2.23 Tavernetta o tavola calda	3
2.24 Bar	
2.241 banco bar posto in locale separato (4) (5)	10
2.242 banco bar posto in locale comune	7
2.243 mobile bar posto in locale comune (2) (3)	5
2.244 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo	2
2.25 Sale separate per lettura, congressi, giochi per adulti, ecc. (ognuna)	3

	Punti attribuiti
2.26 Sala TV separata (4) (5)	3
2.27 Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30% delle camere)	2
2.28 Impianti sportivo-ricreativi	
2.281 piscina coperta	10
2.282 piscina scoperta	5
2.283 campo da golf	6
2.284 campo da tennis, ognuno	3
2.285 per altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf, bocce, ecc.) ognuno	2
2.29 Sauna privata	2
2.30 Sala giochi per bambini, separata	
2.301 di superficie superiore a mq. 30	3
2.302 di superficie da 25 a 30 mq.	2
2.303 se con assistente, aggiungere punti	3
2.31 Ingresso protetto da portico o pensilina	3
2.32 Ingresso separato per i bagagli (5)	3
2.33 Locali di servizio (offices) ai piani (5)	3
2.34 Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75 x 130 con porte automatiche, camere con porte di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza)	5
2.35 Montavivande	3
 3 - UBICAZIONE E ASPETTO	
3.01 Accessi e comunicazioni	
3.011 con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.)	
ottimi	3
normali	2
3.012 con vetture private	
ottimi	3
normali	2
3.02 Collocazione nella località	
3.021 eccezionale (vista, centralità, parco, ecc.)	6
3.022 ottima	4
3.023 buona	2
3.03 Rumori nelle camere	
3.031 100% delle camere senza rumori, o insonorizzate	8
3.032 60% delle camere senza rumori, o insonorizzate	4
3.033 40% delle camere senza rumori, o insonorizzate	2

	attribuiti Punti
3.04 Aspetto esterno	
3.041 impeccabile	5
3.042 ottimo	3
3.043 buono	1
3.05 Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a disposizione della clientela	
3.051 almeno 100 mq. per camera	12
3.052 almeno 50 mq. per camera	8
3.053 almeno 25 mq. per camera	5
3.054 almeno 5 mq. per camera	2
3.06 Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero delle camere	
3.061 almeno il 100%	8
3.062 almeno l'80%	6
3.063 almeno il 60%	4
3.064 almeno il 30%	2

(Questo punteggio, per le località senza accesso stradale, è forfettariamente sostituito da: 6 punti per aspiranti a 5 stelle
4 punti per aspiranti a 3 o 4 stelle
2 punti per aspiranti a 2 o 1 stella).

RIEPILOGO

**dei "REQUISITI OBBLIGATI,, degli alberghi
(in elenchi separati per ogni livello di classifica)**

**REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI
con 1 stella ***

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni	
1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto	1
1.03 Servizio di notte	
1.032 addetto disponibile, a chiamata	1
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe: almeno una volta alla settimana	1
1.132 asciugamani nelle camere: 2 volte alla settimana	1
1.18 Pulizia nelle camere	
1.182 una volta al giorno	1
2.01 Acqua corrente in tutte le camere	
2.012 fredda	1
2.04 Numero dei locali-bagno comuni (completi)	
2.043 un locale bagno completo ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo	1
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni	1
2.07 Riscaldamento	
2.073 nei locali comuni	1
2.11 Sistemazione delle camere	
2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino	1
2.115 specchio con presa corrente nelle camere senza bagno	1
2.117 cestino rifiuti	1
2.16 Chiamata del personale	1
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 1 linea telefonica con apparecchio per uso comune	1
2.21 Sale comuni	
2.211 1 sala per uso comune, che può coincidere con la sala ristorante	1

**REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI
con 2 stelle ****

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni	
1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto	1
1.03 Servizio di notte	
1.032 addetto disponibile, a chiamata	1
1.06 Servizio di prima colazione	
1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi	2
1.07 Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto	
1.072 assicurato 12/24 ore	2
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana	2
1.132 asciugamani nelle camere: 3 volte alla settimana	3
1.14 Accessori dei locali-bagno privati sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti	6
1.18 Pulizia nelle camere	
1.182 una volta al giorno	1
2.01 Acqua corrente in tutte le camere	
2.011 calda e fredda	4
2.02 Numero dei locali-bagno privati (completi), espresso in % delle camere dell'albergo	
2.024 almeno il 40%	10
2.04 Numero dei locali-bagno comuni (completi)	
2.042 un locale-bagno completo ogni 10 posti letto non serviti, con il minimo di 1 per piano	3
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni	1
2.07 Riscaldamento	
2.073 nei locali comuni	1
2.10 Ascensore per i clienti	
2.102 per alberghi con locali oltre i primi 2 piani (escluso il pianterreno)	2
2.11 Sistemazione delle camere	
2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino	1
2.112 lampade o appliques da comodino	1
2.115 specchio con presa corrente, nelle camere senza bagno	1

	Punti attribuiti
2.116 2° comodino	1
2.117 cestino rifiuti	1
2.118 sgabello per bagagli	1
2.14 Televisione	
2.144 ad uso comune	1
2.16 Chiamata del personale	1
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 1 linea telefonica, con apparecchio per uso comune	1
2.21 Sale comuni	
2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,50 per ogni camera oltre la ventesima	2
2.24 Bar	
2.243 mobile bar posto in locale comune	5

**REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI
con 3 stelle *****

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni	
1.013 assicurati 12/24 ore da un addetto	1
1.03 Servizio di notte	
1.032 addetto disponibile, a chiamata	1
1.04 Trasporto interno dei bagagli	
1.041 a cura del personale	6
1.06 Servizio di 1° colazione	
1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi	2
1.07 Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto	
1.072 assicurato 12/24 ore	2
1.11 Lingue estere correntemente parlate	
1.111 dal gestore o direttore: 1 lingua	1
1.12 Servizio di centralino telefonico	
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore	4
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana	4*
1.132 asciugamani nelle camere: tutti i giorni	6
1.14 Accessori dei locali-bagno privati	
sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti, saponetta	7

	Punti attribuiti
1.18 Pulizia nelle camere	
1.182 una volta al giorno	1
2.01 Acqua corrente in tutte le camere	
2.011 calda e fredda	4
2.02 Numero dei locali-bagno privati (completi), espresso in % delle camere dell'albergo	
2.023 almeno il 70%	20
2.04 Numero dei locali-bagno comuni (completi)	
2.041 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano	4
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni	1
2.07 Riscaldamento	
2.071 in tutto l'esercizio	5
2.10 Ascensore per i clienti	
2.102 per alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)	2
2.11 Sistemazione delle camere	
2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino	1
2.112 lampade o appliques da comodino	1
2.113 3° punto luce per leggere o scrivere	1
2.116 2° comodino	1
2.115 specchio con presa corrente nelle camere senza bagno	1
2.117 cestino rifiuti	1
2.118 sgabello per bagagli	1
2.14 Televisione	
2.144 ad uso comune	1
2.16 Chiamata del personale	1
2.17 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.172 almeno nel 70%	3
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 1 linea telefonica con apparecchio per uso comune	1
2.21 Sale comuni	
2.213 superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del 10%	3
2.24 Bar	
2.243 mobile bar posto in locale comune	5

34

10

**REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI
con 4 stelle ******

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni	
1.012 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente	6
1.03 Servizio di notte	
1.031 portiere di notte	10
1.04 Trasporto interno dei bagagli	
1.041 a cura del personale	6
1.06 Servizio di 1° colazione	
1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi	2
1.07 Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto	
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	3
1.10 Divise per il personale	6
1.11 Lingue estere correntemente parlate	
1.111 dal gestore o direttore: due lingue	2
1.112 dai capiservizio: due lingue	2
1.12 Servizio di centralino telefonico	
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore	4
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe: tutti i giorni	8
1.132 asciugamani nelle camere: tutti i giorni	6
1.14 Accessori dei locali-bagno privati	
saponetta, sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti	7
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti	
1.162 resa entro le 24 h.	4
1.17 Pulizia calzature	2
1.18 Pulizia nelle camere	
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano	2
2.01 Acqua corrente in tutte le camere	
2.011 calda e fredda	4
2.02 Numero dei locali-bagno privati (completi), espresso in % delle camere dell'albergo	
2.022 almeno il 90%	25
2.04 Numero dei locali-bagno comuni (completi)	
2.042 uno per piano	3
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni	1
2.07 Riscaldamento	
2.071 in tutto l'esercizio	5

	Punti attribuiti
2.10 Ascensori per i clienti	
2.101 qualunque sia il numero dei piani	3
2.11 Sistemazione delle camere	
2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino	1
2.112 lampada o applique da comodino	1
2.113 3° punto luce per leggere o scrivere	1
2.116 2° comodino	1
2.117 cestino rifiuti	1
2.118 sgabello per bagagli	1
2.115 specchio con presa corrente nelle camere senza bagno	1
2.12 Poltrone nelle camere	
2.122 una per camera	3
2.14 Televisione	
2.144 ad uso comune	1
2.16 Chiamata del personale	1
2.17 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.171 nel 10%	4
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 1 linea telefonica con apparecchio per uso comune	1
2.21 Sale comuni	
2.214 superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del 20%	4
2.24 Bar	
2.241 banco bar posto in locale separato	10
2.26 Sala TV separata	3

**REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI
con 5 stelle *******

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni	
1.011 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente per servizio	12
1.03 Servizio di notte	
1.031 portiere di notte	10
1.04 Trasporto interno dei bagagli	
1.041 a cura del personale	6

	Punti attribuiti
1.06 Servizio di 1° colazione	
1.061 in sala apposita	3
1.063 reso anche nelle camere	5
1.07 Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto	
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	3
1.08 Servizio di bar nei locali comuni	
1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	3
1.09 Servizio di bar nelle camere	
1.091 100% delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto	10
1.10 Divise per il personale	6
1.11 Lingue estere correntemente parlate	
1.111 dal gestore o direttore: 2 lingue	2
1.112 dai capi servizio: 2 lingue	2
1.12 Servizio di centralino telefonico	
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore	4
1.124 conoscenza di almeno 2 lingue estere da parte dell'addetto	2
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe: tutti i giorni	8
1.132 asciugamani nelle camere: tutti i giorni	6
1.14 Accessori dei locali-bagno privati	
saponetta, sali da bagno, sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti	8
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti	
1.162 resa entro le 24 h.	4
1.17 Pulizia calzature	2
1.18 Pulizia nelle camere	
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano	2
2.01 Acqua corrente in tutte le camere	
2.011 calda e fredda	4
2.02 Numero dei locali-bagno privati (completi), espresso in % delle camere dell'albergo	
2.021 il 100%	30
2.04 Numero dei locali-bagno comuni (completi)	
2.042 uno per piano	3
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni	1

44

	Punti attribuiti
2.07 Riscaldamento	
2.071 in tutto l'esercizio	5
2.08 Aria condizionata	
2.081 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere	5
2.09 Ascensore di servizio o montacarichi	3
2.10 Ascensori per i clienti (9)	
2.101 qualunque sia il numero dei piani	3
2.11 Sistemazione delle camere	
2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino	1
2.112 lampade o appliques da comodino	1
2.113 3° punto luce per leggere o scrivere	1
2.116 2° comodino	1
2.117 cestino rifiuti	1
2.118 sgabello per bagagli	1
2.12 Poltrone nelle camere	
2.122 una per camera	3
2.14 Televisione	
2.144 ad uso comune	1
2.16 Chiamata del personale	1
2.17 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.171 nel 100%	4
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 1 linea telefonica con apparecchio per uso comune	1
2.21 Sale comuni	
2.215 superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del 30%	5
2.24 Bar	
2.241 banco bar posto in locale separato	10
2.26 Sala TV separata	3
2.32 Ingresso separato per bagagli	3
2.33 Locali di servizio (offices) ai piani	3

12

TABELLA B

Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi residenziali, con i relativi punteggi

Note:

- (1) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili
- (2) L'obbligo del riscaldamento (voce 2.07) ~~è~~ è riferito alla particolare disciplina che ogni Regione si riserva di dettare
- (3) Obbligatorio per gli alberghi residenziali *** (salvo che in caso attività stagionale primaverile-estiva)
- (4) Obbligatorio per gli alberghi residenziali ****
- (5) Obbligatorio per gli alberghi residenziali *****
- (6) Per gli immobili esistenti, l'obbligo dell'ascensore (voce 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.

Avvertenza: Quando le « voci » relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Tab. B)

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni	
1.011 assicurati 16/24 ore (5)	6
1.012 assicurati 14/24 ore (4)	3
1.013 assicurati 12/24 ore (3)	1
1.02 Servizio custodia valori	
1.021 in cassaforte dell'albergo residenziale	1
1.022 in cassaforte dell'albergo residenziale e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30% delle unità abitative	2
1.03 Servizio di notte	
1.031 portiere di notte (5)	10
1.032 addetto disponibile, a chiamata (3) (4)	1
1.04 Trasporto interno dei bagagli	
1.041 a cura del personale	6
1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela	3
1.05 Servizio di automobile	
1.051 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto cliente e bagagli, gratuito	5
1.052 come sopra, a pagamento	3
1.06 Servizio di 1ª colazione	
1.061 in sala apposita	3
1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi	2
1.063 per servizio reso anche nelle unità abitative, aggiungere punti	5
1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto	
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	3
1.072 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto	2
1.08 Servizio di bar nei locali comuni	
1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	3
1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto	2
1.083 assicurato per periodi inferiori a 12/24 ore	1
1.09 Servizio di bar nelle unità abitative	
1.091 100% delle unità abitative con minibar o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto	10
1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto	7
1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto	5
1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano)	2
1.10 Divise per il personale (5)	5

	Punti attribuiti
1.11 Lingue estere correntemente parlate	
1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue	3
2 lingue (5)	2
1 lingua (3) (4)	1
1.112 dai capo servizio: 4 o più lingue	4
3 lingue	3
2 lingue	2
1 lingua	1
1.12 Servizio di centralino telefonico	
1.121 assicurato da addetto 24/24 ore	5
1.122 assicurato da addetto 16/24 ore	3
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore (3) (4) (5)	1
1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell'addetto, aggiungere punti	2
1.125 come sopra, una lingua, aggiungere punti	1
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe:	
tutti i giorni (5)	8
almeno 3 volte alla settimana (4)	4
almeno 2 volte alla settimana (3)	1
1.132 asciugamani nelle unità abitative:	
tutti i giorni (5)	3
almeno 3 volte alla settimana (3) (4)	1
1.14 Accessori dei locali bagni privati	
Vedi voce corrispondente in Tabella A	
1.15 Accessori nelle unità abitative	
necessario per cucito	
documentazione sull'albergo residenziale	
necessario per scrivere	
per ogni accessorio	1
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti	
1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata entro le ore 9	8
1.162 resa entro le 24 ore (5)	4
1.17 Pulizia calzature	
1.171 a cura del personale	4
1.172 macchine automatiche ad uso gratuito	2
1.18 Pulizia nelle unità abitative	
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano	2
1.182 una volta al giorno (3) (4) (5)	1
1.183 due volte alla settimana (**); tre volte alla settimana (***); tutti i giorni feriali (****) (3) (4) (5)	1

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE (Tab. B)

	Punti attribuiti
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative (3) (4) (5)	1
2.02 Locali-bagno privati (completi) (1)	
2.021 in tutte le unità abitative (3) (4)	1
2.022 in tutte le unità abitative, con antibagno dotato di lavabo (5)	8
2.03 Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati	
2.031 2° lavabo in almeno il 75% delle unità abitative, ove non sia già obbligatorio	10
2.032 come sopra, in almeno il 50% delle unità abitative	6
2.04 Locali-bagno comuni completi (1)	
uno per piano (3) (4) (5)	1
2.05 Servizi igienici comuni aggiuntivi	
2.051 per ogni bagno in più	2
2.052 per ogni gabinetto, con lavabo	1
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (3) (4) (5)	1
2.07 Riscaldamento in tutto l'esercizio (2) (3) (4) (5) salvo che non si tratti di esercizio con attività primaverile estiva	1
2.08 Aria condizionata	
2.081 in tutto l'esercizio, e regolabile dal cliente nelle unità abitative	5
2.082 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in almeno il 50% delle unità abitative	3
2.083 nei locali comuni	1
2.09 Ascensore di servizio o montacarichi	3
2.10 Ascensore per i clienti (3) (4) (5) (6)	1
2.11 Composizione delle unità abitative	
2.111 100% delle unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento (5)	
2.112 almeno il 50% delle unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento (5)	6
2.113 100% monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (4)	2
2.114 100% monolocali attrezzati per cucina e pernottamento (3)	1
2.12 Sistemazione delle unità abitative	
Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti nonchè:	
2.121 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a 5 stelle (4) (5)	3
2.122 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a 3 stelle (3)	1

	Punti attribuiti
2.13 Salotto permanente in vano separato in più del 3% delle unità abitative	3
2.14 Televisione	
2.141 a colori in tutte le unità abitative	8
2.142 in bianco e nero in tutte le unità abitative (4) (5)	4
2.143 in bianco e nero nel 50% delle unità abitative	2
2.144 ad uso comune	1
2.15 Radio e filodiffusione nelle unità abitative, con regolazione autonoma	
2.151 nel 100% delle unità abitative (5)	4
2.152 almeno nel 50% delle unità abitative a mezzo di telefono o citofono	1
2.16 Chiamata del personale (3) (4) (5)	
2.161 chiamata telefonica diretta	1
2.162 chiamata attraverso centralino o con campanello	1
2.163 chiamata attraverso centralino	1
2.164 chiamata con campanello	1
2.17 Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.171 nel 100% (5)	4
2.172 almeno nel 70% (4)	2
2.173 almeno nel 50% (3)	1
2.18 Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.181 nel 100%	8
2.182 almeno nel 70%	4
2.183 almeno nel 50%	2
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (3) (4) (5)	1
2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee)	1
2.20 Telex	8
2.21 Sale comuni	
2.211 una sala per uso comune (3)	3
2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) pari a mq. 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (4)	2
2.213 come 2.212, maggiorata del 10% (5)	3
2.214 come 2.212, maggiorata del 20%	4
2.215 come 2.212, maggiorata del 30%	5
2.216 come 2.212, maggiorata del 40%	7
2.217 come 2.212, maggiorata del 50%	9
2.218 come 2.212, maggiorata dell'80%	12
2.219 come 2.212, maggiorata del 100%	15

	Punti attribuiti
2.22 Ristorante	5
2.23 Banco bar	
2.231 posto in locale separato	10
2.232 posto in locale comune	5
2.233 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo	2
2.24 Sala lettura separata	3
2.25 Sala TV separata	3
2.26 Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30% delle unità abitative)	2
2.27 Impianti sportivo-ricreativi	
2.271 piscina coperta	10
2.272 piscina scoperta	5
2.273 campo da golf	6
2.274 campo da tennis, ognuno	3
2.275 per altri impianti (minigolf, bocce, ecc.) ognuno	2
2.28 Sauna privata	2
2.29 Sala giochi per bambini, separata	
2.291 di superficie superiore a mq. 30	3
2.292 di superficie da 25 a 30 mq.	2
2.293 se con assistente, aggiungere punti	3
2.30 Ingresso protetto da portico o pensilina	3
2.31 Ingresso separato per i bagagli	3
2.32 Locali di servizio (offices) ai piani	3
2.33 Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75 x 130 con porte automatiche, locali con porte di almeno 75 cm. di larghezza)	5

3 - UBICAZIONE E ASPETTO (Tab. B)

3.01 Accessi e comunicazioni	
3.011 con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.)	
ottimi	3
normali	2
3.012 con vetture private	
ottimi	3
normali	2
3.02 Collocazione nella località	
3.021 eccezionale (vista, centralità, parco)	6
3.022 ottima	4
3.023 buona	2

	Punti attribuiti
3.03 Rumori nelle unità abitative	
3.031 100% delle unità abitative senza rumori, o insonorizzate	8
3.032 60% delle unità abitative senza rumori, o insonorizzate	4
3.033 40% delle unità abitative senza rumori, o insonorizzate	2
3.04 Aspetto esterno	
3.041 impeccabile	5
3.042 ottimo	3
3.043 buono	1
3.05 Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero a disposizione della clientela	
3.051 almeno 100 mq. per unità abitativa	12
3.052 almeno 50 mq. per unità abitativa	8
3.053 almeno 25 mq. per unità abitativa	5
3.054 almeno 5 mq. per unità abitativa	2
3.06 Posti di parcheggio gratuiti, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero delle unità abitative	
3.061 almeno il 100%	8
3.062 almeno l'80%	6
3.063 almeno il 60%	4
3.064 almeno il 30%	2

RIEPILOGO
dei "REQUISITI OBBLIGATI,"
degli alberghi residenziali
(in elenchi separati per ogni livello di classifica)

(Questo punteggio, per le località senza accesso stradale, è forfettariamente sostituito da: 6 punti per aspiranti a 5 stelle
4 punti per aspiranti a 3 o 4 stelle).

REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI RESIDENZIALI
con 3 stelle ***

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.013 assicurati 12/24 ore.....	1
1.03 Servizio di notte 1.032 addetto disponibile a chiamata.....	1
1.11 Lingue estere correntemente parlate 1.111 dal gestore o direttore: 1 lingua.....	1
1.12 Servizio telefonico 1.123 assicurato da addetto 12/24 ore.....	1
1.13 Cambio biancheria 1.131 lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana.... 1.132 asciugamani nelle unità abitative:almeno 2 volte alla settimana.....	1
1.18 Pulizia nelle unità abitative 1.182 due volte alla settimana.....	1
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative..	1
2.02 Locali-bagno privati (completi) 2.021 in tutte le unità abitative.....	1
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni.....	1
2.07 Riscaldamento in tutto l'esercizio, salvo che non si tratti di esercizio con attività stagionale primaverile-estiva....	1
2.10 Ascensori per gli edifici oltre i due piani(escluso il terreno).....	2
2.11 Composizione delle unità abitative 2.113 100% monolocali attrezzati per cucina e pernottamento..	1
2.12 Sistemazione minima delle unità abitative: possibilità di preparazione e di consumazione dei pasti, nonché 2.122 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a 3 stelle.....	1
2.16 Chiamata del personale a mezzo telefono o citofono.....	1
2.17 Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta.....	1
2.19 Linee telefoniche esterne 2.191 una linea telefonica, con apparecchio per uso comune....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI RESIDENZIALI
con 4 stelle ****

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.012 assicurati 14/24 ore.....	3
1.03 Servizio di notte 1.032 addetto disponibile, a chiamata.....	1
1.11 Lingue estere correntemente parlate 1.111 dal gestore o direttore: 1 lingua..... 1.112 dai capi servizio: 1 lingua.....	1
1.12 Servizio di centralino telefonico 1.123 assicurato da addetto 12/24 ore.....	1
1.13 Cambio biancheria 1.131 lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana..... 1.132 asciugamani nelle unità abitative: almeno 3 volte alla settimana.....	4
1.18 Pulizia nelle unità abitative 1.182 tre volte alla settimana.....	1
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative....	1
2.02 Locali-bagno privati (completi) 2.021 in tutte le unità abitative.....	1
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni.....	1
2.07 Riscaldamento in tutto l'esercizio salvo che non si tratti di esercizio con attività stagionale primaverile-estiva.....	1
2.10 Ascensori per i clienti.....	1
2.11 Composizione delle unità abitative 2.112 100% monolocali per cucina, soggiorno e pernottamento...	2
2.12 Sistemazione minima delle unità abitative: possibilità di preparazione e di consumazione dei pasti, nonché 2.121 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a 5 stelle.....	3
2.16 Chiamata del personale a mezzo di telefono o citofono.....	1
2.17 Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta 2.172 almeno nel 70% delle unità abitative.....	2
2.19 Linee telefoniche esterne 2.191 una linea telefonica, con apparecchio per uso comune.....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI RESIDENZIALI

con 5 stelle *****

	Punti attribuiti
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni	
1.11 assicurati 16/24 ore	6
1.03 Servizi di notte	
1.031 portiere di notte	10
1.10 Divise per il personale	5
1.11 Lingue estere correntemente parlate	
1.111 dal gestore o dal direttore: 2 lingue	2
1.112 dai capi servizio : 2 lingue	2
1.12 Servizio di centralino telefonico	
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore	1
1.13 Cambio biancheria	
1.131 lenzuola e federe: tutti i giorni	8
1.132 asciugamani nelle unità abitative: tutti i giorni	3
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti	
1.162 resa entro le 24 ore	4
1.18 Pulizia nelle unità abitative	
1.182 tutti i giorni feriali	1
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative	1
2.02 Locali-bagno privati (completi)	
2.022 in tutte le unità abitative	8
2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni	1
2.07 Riscaldamento in tutto l'esercizio, salvo che non si tratti di esercizio con attività stagionale primaverile-estiva	1
2.10 Ascensore per i clienti	1
2.11 Composizione delle unità abitative	
2.111 30% delle unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento	6
2.12 Sistemazione minima delle unità abitative: possibilità di preparazione e di consumazione dei pasti nonché	
2.121 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi a 5 stelle	3

	Punti attribuiti
2.14 Televisione	
2.142 in bianco e nero, in tutte le unità abitative..	4
2.15 Radio e filodiffusione nelle unità abitative, con regolazione autonoma	
2.151 nel 100% delle unità abitative	4
2.16 Chiamata del personale a mezzo telefono o citofono....	1
2.17 Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.171 nel 100% delle unità abitative.....	4
2.19 Linee telefoniche esterne	
2.191 una linea telefonica, con apparecchio per uso comune	1